



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007 n. 271)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER IL TRASPORTO INTERMODALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n. 57785

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare, e della erogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta in data 12 ottobre 2007, successivamente integrata, presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 – Roma, tesa ad ottenere l'omologazione di un dispositivo di comunicazione terra-bordo, denominato "ASPI-R/03", quale sottosistema da integrare all'interno di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;

VISTO il voto n. 289/07, reso nell'adunanza del 17 gennaio 2008, trasmesso a questo Ufficio il 3 luglio 2008, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'omologazione con la prescrizione che il sottosistema di comunicazione terra bordo sia utilizzato in abbinamento ad una ben definita architettura di sistema della proponente soc. Autostrade per l'Italia S.p.A subordinandolo ad un periodo di pre-esercizio atto a valutare la compatibilità dello stesso con i sistemi di rilevamento veicoli e acquisizione immagini ;

D E C R E T A

- Art. 1 - E' omologato il sottosistema di comunicazione terra-bordo, denominato "ASPI-R/03", della società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Via Bergamini 50, Roma.
- Art. 2 - Il sottosistema "ASPI -R/03" deve essere utilizzato in abbinamento ad una ben definita architettura di sistema della soc. Autostrade per l'Italia S.p.A. atta al rilevamento degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato.
- Art. 3 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, e dovranno prevedere un periodo di pre-esercizio necessario a valutare la compatibilità dello stesso con i sistemi di rilevamento veicoli e acquisizione immagini della soc. Autostrade per l'Italia S.p.A.
- Art. 4 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali d' uso nelle versioni allegate alla domanda di omologazione della Società Autostrade per l'Italia S.p.A.
- Art. 5 - I sottosistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 11.07.2008

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)